

3

.....Atto costitutivo dell'associazione
"Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ETS"

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di Marzo, in Bracciano, presso l'aula consiliare, in Piazza IV Novembre, 6, è costituita l'associazione denominata:

"Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ETS"

I firmatari

consapevoli

delle necessità e dell'urgenza specie di fronte alle gravi crisi climatiche del cibo di adoperarsi verso il modello di sviluppo eco-sostenibile e salvaguardia i territori la salute e le sue comunità

premessi e considerati

che alla conferenza mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) tenutasi a Rio De Janeiro nel 1992 il Governo Italiano ha sottoscritto l'agenda 21, il documento programmatico volto ad orientare le politiche dei diversi paesi verso lo sviluppo ecosostenibile, che il Biodistretto consente di promuovere il modello biologico nell'ambito di uno sviluppo rurale etico, equo e solidale, valorizzando i prodotti naturali e tipici insieme al loro territorio di origine, contribuendo ad uno sviluppo economico e turistico fondato sul rispetto della valorizzazione delle risorse locali;

si impegnano

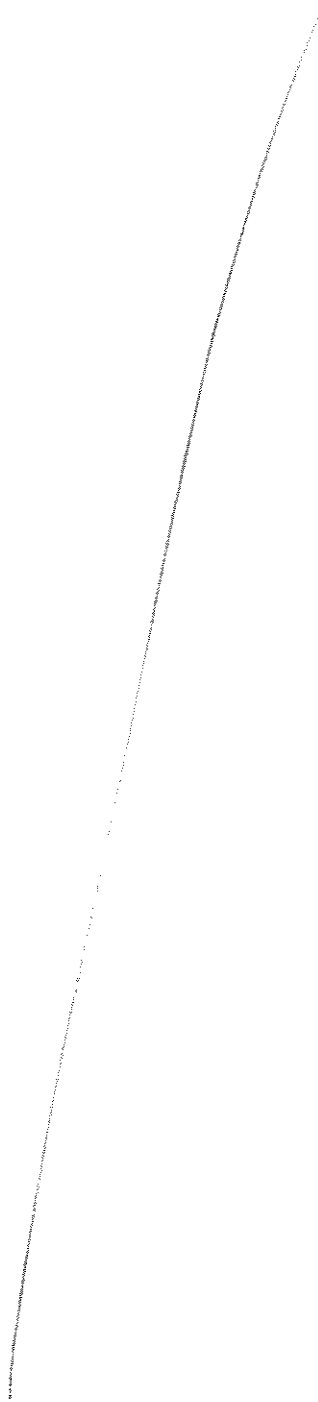
A promuovere il "Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ETS" quale modello di associazionismo locale, senza scopo di lucro, tra produttori agricoli ed agroalimentari, cittadini, anche in forma associata, amministrazioni pubbliche locali, parchi nazionali e regionali ed aree naturali protette, istituti di formazione, università, imprese commerciali turistiche, associazioni sociali e culturali, ambientaliste e sportive, che condividono ed agiscono secondo i principi di metodi di produzione e consumo biologico, anche *in itinere* per la relativa certificazione;

dichiarano

Di condividere gli scopi e le finalità descritti nello statuto allegato (allegato 1)

1. **Barbara Giorgi**, nata a Roma il 29/03/1985, C.F. GRGBBR85C69H501L, cittadina italiana, residente in Via del Sasso 7, Bracciano(RM), in qualità di rappresentante delegato dell'azienda agricola biologica S.S. Agricola Agrihouse, con sede legale in Via del Sasso 7, cap 00062, Bracciano(RM);
2. **Colognesi Daniele**, nato a ROMA, il 04-11-1972, C.F. CLC DNL 72504014, cittadino italiano, residente in ANGUILLARA SABAZIA, Anguillara VIA I GRASSI, Sabazia (RM), Rappresentante delegato della Società Agricola La Torre di Colognesi Vittorio e Cesare, con sede legale in via STRADA DEL LASALINO cap. 00061, Anguillara Sabazia(RM);
3. **Matteo Morichelli**, nato a Bracciano, il 05/03/1990, C.F. MRCMTT90C05B114F cittadino italiano, residente in via settevene est 21, Trevignano Romano(RM), Rappresentante delegato dell'azienda agricola biologica Società Agricola Cantina Morichelli SS, con sede legale in via delle scalette 26, cap 00069, Trevignano Romano(RM);
4. **Alessandro Lagonigro**, nato a Roma, il 22/05/1980, C.F. LGNLSN80E22H501R, cittadino italiano, residente in Via Fra' Giovanni, 12, cap 00062, Bracciano(RM);
5. **Mario Promontorio**, nato a ROMA, il 07/12/62, C.F. POMPRG620715501W, cittadino italiano, residente in ROMA, Rappresentante delegato dell'azienda agricola La collina dei Melograni, con sede legale in Via Terra di Lite, 1, CAP 00061, Anguillara Sabazia (RM);

NUOVE INIZIATIVE IN
 AGRICOLTURA
 SOC. AGR. SRL.



Col presente atto convengono di costituire un'associazione apartitica e senza scopo di lucro sotto la ragione sociale di "Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ETS", avente sede legale in Piazza IV Novembre, 6, Bracciano(RM), retta dallo statuto che si allega al presente atto.

L'amministrazione dell'associazione è affidata a un consiglio direttivo composto da 5 membri eletti dall'assemblea dei soci.

Il primo consiglio direttivo è composto da:

1. **Barbara Giorgi (Presidente)**
2. **Daniele Colognesi (Vice Presidente)**
3. **Matteo Morichelli (Tesoriere)**
4. **Alessandro Lagonigro (Segretario Generale)**
5. **Mario Promontorio (Consigliere)**

La composizione di tale consiglio direttivo rispetta quanto previsto dal decreto MASAF del 28 dicembre 2022, art. 4 , comma 2, il 51 % dei componenti del consiglio direttivo è costituito da rappresentanti di aziende agricole biologiche.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza dell'Associazione. Esso potrà delegare ad altri membri del consiglio direttivo i propri poteri, anche di rappresentanza, e funzioni.

Bracciano(RM), 21/03/2024

Firme

Presidente.....*Barbara Giorgi*.....

Vicepresidente.....*Daniele Colognesi*.....

Tesoriere.....*Matteo Morichelli*.....

Segretario Generale.....*Lagonigro Alessandro*.....





[Faint, illegible handwritten text]

3

Statuto Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ETS

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione)

È costituito l'Ente del Terzo settore denominato "Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ETS" (d'ora in avanti l'Associazione). Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Ente del Terzo settore" oppure l'acronimo "ETS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione (o Ente) ha sede in Bracciano, Piazza IV Novembre, nr.6, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, amministrative, sezioni locali mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede principale dovrà ricadere necessariamente in uno dei comuni aderenti all'Associazione. Il cambio di sede non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'Ente si costituisce come associazione ETS per la gestione del Biodistretto denominato "Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano ETS", riconosciuto dalla Regione Lazio, ai sensi della Legge regionale n.11/2019, con DGR n 547 del 28/09/2023.

L'Associazione è un'associazione (o Ente) apolitico, non ha fini di lucro e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti.

Il Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano nasce dalla necessità degli agricoltori del territorio di proseguire le loro storiche attività di allevamento, coltivazione, cura del territorio, potendole consegnare alle generazioni future.

I valori fondati dell'associazione sono:

- conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche e agro-ecologiche

- conservazione delle tradizioni, specialmente quelle legate al mondo rurale ed ittico
- integrazione sociale delle persone socialmente più svantaggiate (donne, giovani, diversamente abili, immigrati)
- sviluppo sostenibile dell'economia locale (agricolo, allevatorio, ittico, artigianale, artistico, turistico e commerciale)
- diffusione e valorizzazione delle pratiche agroecologiche accompagnare le aziende verso una progressiva diminuzione dell'uso di input chimici, OGM e monocolture

Il Biodistretto vuole essere uno strumento utile alla conservazione e accrescimento i questi valori nella società attuale e nelle generazioni future.

L'Associazione intende svolgere le attività di cooperazione allo sviluppo sostenibile del territorio del Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano.

E attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Altre attività:

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- organizzazione e gestione dei progetti di promozione della produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti biologici e delle tipicità locali;
- informazione su bandi e finanziamenti disponibili per l'agricoltura, l'ittica, l'allevamento, le filiere agroalimentari e tutte le attività correlate alle produzioni primarie;
- supporto alla crescita e lo sviluppo delle filiere corte sul territorio;
- formazione alla produzione biologica, introduzione di tecniche agro-ecologiche e tutte le tecniche atte a contrastare i cambiamenti climatici e i suoi effetti;
- acquisizione di mezzi e locali per la raccolta, trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari e artigianali e messa a disposizione dei soci dell'Associazione
- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale ci aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;

- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per la realizzazione delle attività del Biodistretto e per la gestione sul territorio a tutti i livelli, l'associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati.

Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni, promuovere e/o costruire, e/o aderire, e/o collaborare con associazioni e istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali, e/o altri enti di carattere strumentale.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e patti di collaborazione.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, che immobili; stipulare contratti, e patti di collaborazione e/o accordi con le amministrazioni, enti locali, altre associazioni e/o terzi in genere.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione, tutte le persone fisiche, altre associazioni e altri enti del Terzo settore di cui al D.lgs 117/2017, art.4), nonché altri soggetti purché in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, che si impegnino all'attuazione dei programmi statutari, siano in regola col versamento delle quote annuali associative che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l'ammontare della quota associativa.

La quota sociale non può essere trasferita.

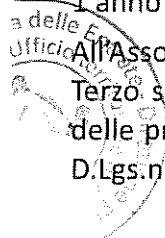
L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

In riferimento agli obiettivi statutari e alle finalità di cui all'art. 4) del presente Statuto possono essere soci dell'Associazione gli operatori agricoli, singoli o associati, che abbiano aderito al metodo biologico, che siano in fase di transizione al metodo biologico o che abbiano intenzione di adottare il disciplinare di produzione del Biodistretto approvato dall'Assemblea, tramite sottoscrizione del disciplinare alla richiesta di iscrizione all'Associazione, i tecnici, singoli o associati, i cittadini, le aziende agricole, singole o associate convenzionali, le cooperative sociali, le Associazioni del territorio del Biodistretto e dei comuni confinanti.

Come da decreto MASAF del 28 dicembre 2022, art. 4, comma 2, gli imprenditori agricoli, devono essere rappresentativi di una SAU biologica, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni, definita dalla Regione Lazio e rappresentare almeno il 51 % dei componenti del consiglio direttivo.

L'ammissione all'Associazione deve essere richiesta dal socio con domanda scritta indirizzata al Presidente, il quale la presenta al consiglio direttivo per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di approvare o meno la domanda di ammissione. La decisione viene quindi comunicata per iscritto al richiedente entro 30 giorni dall'inoltro della domanda di ammissione. La qualifica di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota associativa che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione. Il diritto al voto si matura entro 1 anno dall'iscrizione.



All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altre associazioni e altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari secondo quanto contenuto negli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n. 117/2017.

Art. 6 - (Diritti e doveri degli associati)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi. Non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla legge. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Gli associati hanno diritto:

- A partecipare alle attività del Biodistretto e le assemblee sociali senza alcuna limitazione
- A frequentare i locali sociali nonché a usufruire delle strutture e delle attrezzature che il Biodistretto pone a loro disposizione
- Ad esercitare le proprie prerogative di elettorato attivo e passivo secondo statuto
- A proporre iniziative e dibattiti su temi riguardanti le attività del Biodistretto e qualsiasi altro tema inerente i valori su cui esso si fonda
- A recedere dalla associazione

I soci adempiono ai seguenti obblighi

- versamento di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea degli associati
- rispetto dello statuto degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dagli organi rappresentativi
- assoggettamento a ogni forma di controllo da parte del Biodistretto o dei suoi incaricati al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti
- comunicazione al Biodistretto dell'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali previsti per l'ammissione e/o la permanenza nella associazione
- non porre in essere atti che costituiscano sleale concorrenza nei confronti del Biodistretto o degli altri associati o che comportino comunque dei danni all'immagine e al prestigio del Biodistretto o che ne compromettano l'armonia e l'unità

Art. 7 - (Qualifica di socio)

La qualifica di socio è trasmissibile solo agli eredi e il contributo associativo non è rivalutabile.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci che versano, all'atto di ammissione, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto (via PEC), in ogni momento al Presidente dell'Associazione, e il recesso ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello nel quale il presidente riceve la relativa notifica;
- per morosità, a causa di ritardo nei pagamenti delle quote sociali, per 90 giorni, salvo casi particolari, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo;
- per decadenza: decade dal diritto di far parte del mio distretto l'associato che abbia perduto i requisiti essenziali di adesione o che abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda che legittimava la sua partecipazione
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - condotta dell'associato che abbia pregiudicato il buon andamento, l'armonia e l'unità dell'Associazione
 - azioni dell'associato contrarie alle finalità dell'Associazione, e persistenti violazioni agli obblighi statuari dei regolamenti interni e delle delibere degli organi del Biodistretto;
 - incompatibilità con lo spirito associativo e gli scopi dell'Associazione;
 - condanna dell'associato per reati dolosi con sentenza definitiva;
 - svolgimento da parte dell'associato di attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi associativi.



Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione che sia in linea con i valori del Biodistretto.

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di visionare i libri sociali.

Art. 8 - (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 - (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- da ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private
- delle attività di raccolta fondi; dai contributi di soci e di altre persone fisiche; dai contributi di enti pubblici e privati;
- dalle convenzioni con enti pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;

i) da attività commerciale marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volti al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo quattro del presente statuto e sono effettuate con in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art.10 (patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni erogazioni lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque due nominate virgola e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità descritte nel presente statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- a. il Consiglio Direttivo;
- a. il Presidente;
- a. l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- f) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato
- g) di votare il Disciplinare di Produzione del Biodistretto.

Art. 13 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio. Ogni socio può ricevere massimo 2 deleghe.

Art. 15 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di due terzi dei voti, e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione l'atto costitutivo o lo statuto, o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto (che abbiano maturato il diritto al voto), sia in prima che sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 17 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 18 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 19 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti (due terzi); in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 22 - (Funzioni)

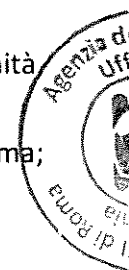
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.



Bl

[Signature]

Seffe

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina i membri dell'Organo di controllo, cui saranno attribuiti anche i compiti relativi alla revisione legale dei conti.

I nominativi indicati dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvati dall'Assemblea; in caso di mancata approvazione, quest'ultima indica altri nominativi.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 24 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 25 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 26 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Barbara Gargi
Gelo Gr
Dino Gr
N. Gr

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II CICLO Ufficio Territoriale di Civitavecchia
N. 181
Serie 3
Data 28/03/2020
REGISTRATO CON EURO 200,00
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Paolo Mondello

Firma su delega del Direttore Provinciale
MARCO PINO

[Handwritten signature]

